

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Alla c.a. del Direttore Generale arch. Giovanni Nocco

Milano, 15 marzo 2023

Istanza di differimento del termine per la prestazione della garanzia per l’autorizzazione alla realizzazione di un’area impermeabilizzata di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi AFO e ACC ex art. 208 D.lgs 152/2006 in attuazione della prescrizione UP3.

La società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, con sede in Milano, Via Fabio Filzi 8, c.f. e p.i. 11435690158, in persona dei commissari straordinari avv. Francesco Ardito, prof. Alessandro Danovi e avv. Antonio Lupo

premesse che

- la prescrizione UP3 “*Gestione dei materiali costituiti da “fanghi Acciaieria (ACC)”, “fanghi d’altoforno (AFO)” e “polverino d’altoforno (PAF)”* contenuta nella nota dell’11 dicembre 2014 (nota prot. 4/U/11-12-2014), a firma del sub Commissario Ilva, avv. Corrado Carrubba, approvata in via legislativa con il d.l. 1/2015, conv. in l. 20/2015, ha stabilito quanto segue:

“Ai fini della gestione dei materiali in oggetto, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, va avviata la gestione dei materiali costituiti dal cumulo;*

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

2. *Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere concluso l'intervento complessivo di gestione dei materiali".*

- l'art. 12, comma 4, del d.P.C.M. 29 settembre 2017 ha stabilito che *"Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4-UP-7, porzione UP3, di competenza dei Commissari Straordinari, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di AIA di AM InvestCo S.r.l., e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'art. 1, comma 8.4 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13"*, e dunque entro il 23 agosto 2023;

premesse altresì che

- con istanza del 25 novembre 2022 Ilva S.p.a. in A.S. ha chiesto l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un'area impermeabilizzata di messa in riserva R13 per lo stoccaggio dei fanghi d'altoforno (AFO) e di acciaieria (ACC), destinata a ospitare le quantità dei predetti materiali che presumibilmente residueranno alla data del 23 agosto 2023, così da garantire in ogni caso l'eliminazione del contatto diretto tra i materiali ed il suolo, nel rispetto della prescrizione ambientale;
- con DM n. 50 del 1° febbraio 2023, trasmesso ad Ilva il successivo 3 febbraio, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato le determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2022 relative all'attuazione della prescrizione UP3, accogliendo l'istanza di Ilva;
- l'art. 1, comma 3, del citato DM ha previsto che *"i Commissari straordinari sono autorizzati alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva (operazione R13 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs 152/06) esclusivamente con riferimento ai fanghi di acciaieria (fanghi ACC) e fanghi di altoforno (fanghi AFO) di cui alla prescrizione n. UP3 di loro competenza"*;

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- per le attività di messa in riserva (R13), l'art. 1, comma 12, del citato DM ha prescritto ai Commissari straordinari di prestare la garanzia finanziaria in favore della Provincia di Taranto *“entro 60 giorni dall’emanazione del presente provvedimento. Tale garanzia dovrà essere determinata ai sensi della nota dell’11 dicembre 2014 a firma del sub Commissario Ilva, prot. 4/U/11.12.2014, approvata con il decreto legge n. 1/2015, convertito nella legge n. 20/2015”*;

considerato che

- la società Ilva è in regime di amministrazione straordinaria, con conseguenti minori possibilità di accesso al sistema bancario e assicurativo per l’attivazione della garanzia prescritta dal predetto decreto;
- la ricerca di tali strumenti e le connesse negoziazioni impongono pertanto lo svolgimento di attività non ragionevolmente esperibili entro il termine del 2 aprile 2023 fissato nel predetto decreto;
- la garanzia in esame, peraltro, dovrà essere fornita in favore di altro soggetto pubblico (la Provincia di Taranto) destinato a subentrare nel rapporto procedimentale in esame solo a far data dal 24 agosto 2023;

considerato altresì che

- la prescrizione UP3 *“Gestione dei materiali costituiti da “fanghi Acciaieria (ACC)”, “fanghi d’altoforno (AFO)” e “polverino d’altoforno (PAF)”* contenuta nella nota dell’11 dicembre 2014 (nota prot. 4/U/11-12-2014) non reca l’indicazione espressa di un termine per il rilascio della garanzia associata all’esecuzione della prescrizione medesima;
- Ilva ha pertanto interesse ad ottenere un congruo differimento del termine per la prestazione della garanzia richiesta;

ILVA S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- un tale differimento non altererebbe la sostanza delle prescrizioni recate nel DM n. 50 del 1° febbraio 2023, così rientrando nelle dirette attribuzioni amministrative del Ministero in indirizzo

chiede

il congruo differimento del termine per la prestazione della garanzia per le attività di messa in riserva (R13), sino a una data più possibile prossima alla scadenza sostanziale del 23 agosto 2023.

Distinti saluti

Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari straordinari

dott. Francesco Ardito

prof. Alessandro Danovi

avv. Antonio Lupo